

Prot.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CHINO CHINI"

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi)

Tel. 055.8459.268 - Fax 055.8495.131

Sito Web: www.chinochini.edu.it - E-mail: fiis02300n@istruzione.it - PEC fiis02300n@pec.istruzione.it
Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480



Corsi diurni e serali

Istruzione Professionale: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi Socio-Sanitari, Servizi Commerciali, Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera

Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO – PCTO

PERCORSI PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE - PQP

CONVENZIONE PLURIENNALE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

Tra I.I.S. "Chino Chini" con sede in Borgo San Lorenzo (Fi) in Via P. Caiani 68, CF 83002710487, d'ora in poi denominato "Istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni nato a Firenze il 06/02/1970, codice fiscale MRPGDL70B06D612D

E

Con sede in

codice fiscale/Partita IVA

in persona del legale rappresentante

nato/a il a

Domiciliato/a per l'incarico in

Codice fiscale

d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante",

Premesso che

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridefinizione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in **Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento** (di seguito "PCTO");
- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di Istruzione;
- l'Istituzione Scolastica organizza anche **Percorsi per la Qualificazione Professionale** (di seguito "PQP"), differenziati a seconda degli indirizzi ed in collaborazione con soggetti esterni, diretti a consentire agli studenti la possibilità di acquisire crediti utili per la partecipazione agli esami per l'acquisizione di una qualifica professionale conformemente alla normativa nazionale e/o regionale pro-tempore vigente;
- Durante tutti i suddetti percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il Soggetto Ospitante, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna ad accogliere presso le sue strutture, su proposta dell'Istituzione scolastica ed a titolo gratuito, gli studenti inseriti nei PCTO/PQP segnalati di volta in volta dall'Istituzione scolastica.

Il Soggetto Ospitante, in tutte le fasi dei PCTO/PQP (a titolo meramente esemplificativo: progettazione, svolgimento, valutazione, gestione delle non conformità), si impegna ad improntare il proprio comportamento a principi di rispetto della persona, della sua dignità e della sua sicurezza, di non discriminazione e di parità delle opportunità offerte agli studenti di volta in volta ospitati.

Il Soggetto Ospitante dichiara di essere in regola con gli obblighi in materia di privacy previsti dalla vigente normativa, di avere preso visione del regolamento privacy sul sito dell'Istituzione Scolastica e di impegnarsi a operare nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, garantendo di avere messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE n.679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Il Soggetto Ospitante si impegna a non adibire gli studenti ad attività vietate dalla legge o contrarie all'ordine pubblico ed al buon costume.

Art. 2.

L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., lo studente in PCTO/PQP è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato. L'attività di formazione ed orientamento del PCTO/PQP è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'Istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.

Per ciascun allievo beneficiario del PCTO/PQP inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'Istituzione scolastica.

L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche. Tuttavia il Soggetto Ospitante si impegna, in via pattizia, a rispettare le vigenti normative in materia di orario di lavoro di "Bambini (minori di anni quindici)" ed "Adolescenti (minori con età compresa fra 15 e 18 anni)" che, in particolare, prevedono:

1. per i "Bambini" e per gli "Adolescenti" di età inferiore a 16 anni, il divieto di un orario di lavoro superiore a sette ore giornaliere e a trentacinque ore settimanali;
2. per gli "Adolescenti" di età superiore a 16 anni, il divieto di un orario di lavoro superiore a otto ore giornaliere e a quaranta ore settimanali;
3. per entrambe le predette categorie di minori sopra indicate, il divieto di svolgere lavoro notturno (intendendo per "Notte" un periodo di almeno dodici ore consecutive comprendente l'intervallo fra le ore 22:00 e le ore 6:00 o le ore 23:00 e le ore 7:00. Per i pubblici esercizi il periodo notturno decorre dalle ore 24:00).

Per entrambe le predette categorie di minori sopra indicate, l'orario di lavoro non potrà durare senza interruzioni più di quattro ore e mezza. Salvo quanto disposto dai singoli CCNL o dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro, qualora l'orario di lavoro superi le quattro ore e mezza, il Soggetto Ospitante si impegna a prevedere un riposo intermedio di almeno un'ora.

Il Soggetto Ospitante garantisce agli studenti impegnati nel PCTO/PQP un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendenti la domenica. Gli studenti impiegati nei settori turistico, alberghiero e della ristorazione possono avere il riposo in un giorno diverso dalla domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico ed organizzativo il periodo minimo di riposo può essere ridotto ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.

Ai fini della presente convenzione, la struttura ospitante dichiara che:

a) gli studenti ospitati svolgeranno la loro attività presso la seguente sede aziendale:

b) il PCTO/PQP di cui all'art. 1:

- Non prevede spostamenti degli studenti al di fuori della suindicata sede di svolgimento del PCTO/PQP;
- prevede spostamenti degli studenti al di fuori della suindicata sede di svolgimento del PCTO/PQP secondo il mansionario allegato, a cura della struttura ospitante, alla presente convenzione.

Sono in ogni caso vietati spostamenti degli studenti al di fuori della suindicata sede di svolgimento del PCTO/PQP qualora vengano effettuati con mezzi ed a cura di personale estraneo all'organizzazione del Soggetto Ospitante (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: clienti, fornitori, ecc.). Sono consentiti spostamenti effettuati mediante mezzi pubblici purchè in presenza e sotto la sorveglianza di personale della Struttura Ospitante

Art. 3.

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto

dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

- assiste e guida lo studente nei PCTO/PQP e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO/PQP, rapportandosi con il tutor esterno;
- monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del PCTO/PQP, da parte dello studente coinvolto;
- informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di PCTO/PQP, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Art. 4.

Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO/PQP;
- favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- garantisce l'informazione/formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- fornisce all'Istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Art. 5.

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 6.

Durante lo svolgimento del PCTO/PQP il beneficiario del percorso è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20;
- indossare correttamente i DPI necessari (già in possesso dallo studente o consegnati dalla struttura ospitante).

Art. 7.

L'Istituzione scolastica assicura il beneficiario del PCTO/PQP contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché, per la responsabilità civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore. Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Istituzione scolastica attesta l'esistenza e la vigenza delle predette coperture assicurative la cui documentazione è depositata agli atti presso gli uffici competenti.

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso, lo studente è tenuto a comunicare l'infortunio occorsogli - o a denunciare la malattia professionale - al Dirigente Scolastico. Nel caso in cui l'assicurato dia notizia dell'infortunio o della

malattia professionale esclusivamente al soggetto ospitante, quest'ultimo dovrà immediatamente notificare al Dirigente Scolastico l'evento occorso allo studente al fine di assicurare la dovuta immediatezza alla comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al soggetto obbligato di effettuare le relative denunce entro i termini di legge. Il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, anche agli istituti assicurativi facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore.

L'istituzione scolastica consegna alla struttura ospitante la documentazione relativa allo stage e alla formazione sui rischi sul luogo di lavoro secondo l'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e ex art.37 del D.Lgs. 81/2008 e, se necessario, l'idoneità lavorativa rilasciata dal medico competente e si accorda per le eventuali integrazioni.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del d.lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO/PQP;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 d.lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia.

Art. 8.

Il soggetto ospitante si impegna a:

- consentire al tutor scolastico di effettuare un sopralluogo nella struttura dell'azienda ospitante;
- mettere a disposizione un tutor che abbia ricevuto una formazione specifica per svolgere questo ruolo o che abbia maturato esperienza significativa nello svolgimento del ruolo;
- prevedere nel DVR dell'azienda eventuali rischi specifici a carico di allievi in stage;
- rispettare le norme antinfortunistiche e gli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e di igiene sul lavoro e informare il soggetto promotore di qualsiasi infortunio accada ai beneficiari;
- garantire al beneficiario del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO/PQP, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- acquisire dall'istituzione scolastica la documentazione riferita alla formazione secondo l'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e art.37 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e ad integrarla qualora necessario nel rispetto della normativa vigente;
- informare/addestrare riguardo agli obblighi dell'art. 20 D.Lgs. 81/2008, alla gestione delle emergenze, alle norme di comportamento e ai rischi specifici propri del luogo di lavoro nel quale opereranno gli studenti;
- integrare, ove dichiarato che è necessaria per la mansione, la visita medica;
- consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Inoltre, in relazione alla pandemia di SARS-COV-2, il soggetto ospitante garantisce specificamente:

- il rigoroso rispetto delle normative, da qualunque autorità emanate, e dei protocolli di tempo in tempo vigenti finalizzati al contrasto della pandemia stessa;
- che il DVR della struttura ospitante ha preso in considerazione i rischi connessi alla pandemia di SARS-COV-2.
- che gli spazi adibiti alle attività degli studenti sono conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentono il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste per la salvaguardia dal contagio;

E' a carico della struttura ospitante la fornitura a ciascuno studente degli specifici dispositivi di protezione individuali previsti dal DVR della struttura ospitante e dalla normativa vigente.

Art. 9.

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e ha durata fino al 31 dicembre 2024 salvo recesso, in ogni momento, di una delle parti. Essa sarà valida per tutti gli studenti impegnati nel PCTO/PQP i cui nominativi verranno di volta in volta comunicati dall'I.I.S. Chino Chini alla struttura ospitante tramite comunicazione cartacea od elettronica.

È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'istituzione scolastica di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto alla pandemia di SARS-COV-2 nonché di mancato rispetto del piano formativo personalizzato

Borgo San Lorenzo,

I.I.S. Chino Chini
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gian Lodovico Mlari Pelli Fabbroni

Il Soggetto Ospitante
Timbro e firma